

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**Repubblica Italiana**

**Università degli Studi Roma Tre**

**Contratto di appalto l'affidamento del servizio di verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di recupero e ristrutturazione dei Padiglioni 14, 15b, 15c, 16, 24 e 25 dell'“ex Mattatoio” di Testaccio in Largo G.B. Marzi, 10 – Roma**

\*\*\*\*\*

L'Università degli Studi Roma Tre (di seguito denominata “Università”) con sede in Roma, Via Ostiense n. 133, codice fiscale e partita I.V.A. 04400441004, legalmente rappresentata, secondo il disposto dell'art. 22 dello Statuto dell'Università, dal Direttore Generale *pro-tempore*, Dott. Pasquale Basilicata, nato a XXX il XX/XX/XX e domiciliato, per la carica, ove sopra;

**E**

La società XXX (di seguito denominata “Appaltatore”), con sede legale in XXX, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di XXX n. XXX, legalmente rappresentata da XXX, che interviene nel presente Contratto in qualità di XXX.

**PREMESSO**

- Che con decreto prot. 0129615 del 17/11/2022 il Direttore Generale ha autorizzato l'indizione di una procedura aperta tramite piattaforma telematica, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 comma 3, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Codice”), per l'affidamento del servizio di verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di recupero e ristrutturazione dei Padiglioni 14, 15b, 15c, 16, 24 e 25 dell'“ex Mattatoio” di Testaccio in Largo G.B. Marzi, 10 – Roma, per un importo complessivo di euro

333.639,15 (*trecentotrentatremilaseicentotrentanove/15*) oltre IVA e cassa professionale;

- Che, a tal fine, il bando di gara è stato inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea in data XXX, ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale n. XXX del XXX, sul profilo del committente e sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dell'Osservatorio dei contratti pubblici, mentre per estratto è stato pubblicato sui quotidiani "XXX", "XXX", "XXX" e "Aste e appalti pubblici", fissando il termine per la ricezione delle offerte il XXX;

- Che l'Appaltatore è risultato primo classificato nella procedura di gara di cui *infra*;
- Che la gara è stata aggiudicata con Decreto del Dirigente n. XXX del XXX, previa verifica della proposta di aggiudicazione;

- (*eventuale*) Che in data XXX le Parti hanno provveduto alla sottoscrizione del primo Verbale di avvio del servizio di verifica in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge del 11 settembre 2020, n. 120;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, il Capitolato speciale d'appalto (di seguito "*Capitolato*"), tutta la documentazione di gara ed i relativi allegati, nonché tutti i documenti dell'offerta

tecnica ed economica dell'Appaltatore, ai quali si rinvia nei seguenti articoli. Tutti i sopra citati documenti vincolano all'osservanza piena e incondizionata di tutti i patti e le condizioni in essi espressi. In caso di difformità tra le prescrizioni del presente Contratto e i documenti sopra citati, dovranno considerarsi prevalenti le norme contrattuali.

## **CAPO I - DEFINIZIONE DELL'APPALTO**

### **Art. 2 – Oggetto**

L'Università affida all'Appaltatore, che accetta, l'appalto del servizio di verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di recupero e ristrutturazione dei Padiglioni 14, 15b, 15c, 16, 24 e 25 dell'“ex Mattatoio” di Testaccio in Largo G.B. Marzi, 10 – Roma, da eseguirsi con le modalità e alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto e nei documenti elencati nell'Art. 1 del presente Contratto.

L'Appaltatore si impegna ad effettuare le attività di verifica nuovamente a seguito di eventuali modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alle quali i progetti saranno sottoposti per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

I documenti prodotti nell'espletamento dell'incarico saranno forniti nei formati previsti dalla vigente normativa e/o correntemente accettati dalla prassi consolidata, in una copia cartacea firmata in originale, nonché in formato elettronico con firma digitale e in formato elettronico editabile utilizzando i software di maggiore diffusione.

In caso di errori od omissioni nella verifica, l'Università può richiedere all'Appaltatore di verificare nuovamente i progetti, senza ulteriori costi ed oneri e fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

### **Art. 3 – Termini per l'esecuzione del servizio**

L'avvio delle attività di validazione avverrà per stralci funzionali, come previsto dall'art. 17 del Capitolato, al quale si rinvia per la definizione di dettaglio della tempistica di esecuzione del servizio.

In particolare, le attività di verifica sono articolate per fasi successive, direttamente correlate e dipendenti dai termini per la redazione del progetto esecutivo, e si svolgeranno sia durante lo sviluppo del progetto esecutivo sia - nella loro fase conclusiva di verifica coordinata e complessiva - a seguito della consegna dei singoli stralci del progetto esecutivo, secondo le seguenti tempistiche:

- Relativamente al progetto esecutivo dei lavori relativi al Padiglione 15B, la verifica dovrà essere conclusa entro **dieci** giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione di avvio del servizio disposta dal RUP;
- Relativamente al progetto esecutivo dei lavori relativi ai Padiglioni 14, 24 e 25, la verifica dovrà essere conclusa entro **venticinque** giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione di avvio del servizio disposta dal RUP;
- Relativamente al progetto esecutivo dei lavori relativi ai Padiglioni 15C e 16, la verifica dovrà essere conclusa entro **venticinque** giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione di avvio del servizio disposta dal RUP.

Qualora, per circostanze imprevedibili al momento della stipulazione del contratto e non addebitabili a colpevole responsabilità dell'Appaltatore, quest'ultimo si trovi nell'impossibilità di rispettare il termine di consegna previsto nelle singole fasi temporali sopra indicate, lo stesso potrà avanzare al RUP motivata richiesta di proroga, alle condizioni e nei termini indicato all'art. 17 del Capitolato.

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente articolo riguardo le modalità e i termini di esecuzione del servizio, si rimanda integralmente al Capitolato.

#### **Art. 4 – Importo del contratto**

L'importo complessivo a corpo per l'esecuzione del servizio oggetto del Contratto ammonta a **euro** (*da definire in sede di offerta*), oltre IVA e Cassa previdenziale.

Il corrispettivo dell'appalto si intende a corpo, fisso e invariabile e comprensivo di tutti gli oneri previsti nei documenti contrattuali, senza possibilità di aumento dello stesso in ragione delle modifiche che potranno subire le classi e le categorie delle opere in seguito alla redazione del progetto esecutivo, né della variazione dell'importo finale dei lavori risultante dalla progettazione esecutiva.

#### **Art. 5 – Anticipazione**

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice, l'Appaltatore avrà diritto a un'anticipazione pari al 20% (*venti per cento*) dell'importo complessivo del contratto, vale a dire pari a **euro** (*da definire*), che sarà erogata all'Appaltatore entro quindici giorni naturali e consecutivi dal primo Verbale di avvio del servizio.

L'anticipazione sarà erogata previa emissione del relativo certificato di pagamento e verifica dell'effettivo avvio delle relative attività, e sarà recuperata con le modalità previste dall'art. 11 del Capitolato, al quale si rinvia.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione della garanzia fideiussoria di cui all'**Art. 11** del presente Contratto.

Ai sensi dell'art. 35 del Codice, l'Appaltatore decadrà dall'anticipazione se l'esecuzione del servizio non procederà secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

#### **Art. 6 – Termini e modalità di pagamento**

Ai sensi dell'art. 12 del Capitolato, il pagamento del corrispettivo di cui all'**Art. 4** del presente Contratto avverrà secondo la seguente tempistica:

- prima rata, pari al 18% (diciotto per cento) del corrispettivo contrattuale, vale

a dire pari a XXX (*da definire in relazione all'offerta*) oltre IVA e Cassa previdenziale, che sarà pagata entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del Rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo dei lavori relativi al Padiglione 15B, classificato nella Classe di approvazione 1, a seguito dell'avvenuta validazione da parte del Responsabile unico del procedimento;

- seconda rata, pari al 55% (cinquantacinque per cento) del corrispettivo contrattuale, vale a dire pari a XXX (*da definire in relazione all'offerta*) oltre IVA e Cassa previdenziale, che sarà pagata entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del Rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo dei lavori relativi ai Padiglioni 14, 24 e 25, classificato nella Classe di approvazione 1, a seguito dell'avvenuta validazione da parte del Responsabile unico del procedimento;

- terza e ultima rata, pari al 27% (ventisette per cento) del corrispettivo contrattuale, vale a dire pari a XXX (*da definire in relazione all'offerta*) oltre IVA e Cassa previdenziale, che sarà pagata entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del Rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo dei lavori relativi ai Padiglioni 15B e 16, classificato nella Classe di approvazione 1, a seguito dell'avvenuta validazione da parte del Responsabile unico del procedimento.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del Codice, sull'importo di ciascun rateo sarà applicata la ritenuta dello 0,5% (*zero virgola cinque per cento*).

Il certificato di conformità del servizio ai sensi dell'art. 113-bis del Codice sarà unico e sarà redatto dal Responsabile unico del procedimento al termine di tutte le prestazioni professionali e di tutte le attività previste dal contratto. Con il rilascio del

certificato di conformità del servizio, il RUP provvederà ad autorizzare il pagamento delle ritenute a garanzia operate ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice, e a svincolare la cauzione definitiva di cui all'Art. 10 del presente Contratto.

All'atto della validazione di ciascuno stralcio progettuale, il Responsabile unico del procedimento autorizzerà l'Appaltatore a emettere la fattura elettronica per il pagamento del relativo corrispettivo contrattuale, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, comma 213 e con le modalità riportate nel D.M. 55/2013. La fattura elettronica dovrà essere intestata a: *Università degli Studi Roma Tre - Via Ostiense 133 – 00154 Roma, Partita I.V.A. e codice fiscale 04400441004*, e dovrà riportare i seguenti dati:

Nome dell'Ufficio: **Area contratti**

Codice Univoco Ufficio: **6G6L4L**

Codice CIG: **9491924779**

Codice CUP: **F89D21000350005**

Il pagamento di ciascuna fattura da parte dell'Università è, in ogni caso, subordinato alla verifica della permanenza in capo all'Appaltatore dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, e in particolare della regolarità contributiva dimostrata attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), di cui all'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266. Pertanto, in relazione a ciascuna fattura, l'Università effettuerà i controlli ed applicherà le prescrizioni previste dall'art. 30, commi 5 e 6 del Codice, acquisendo altresì il documento unico di regolarità contributiva di tutti gli eventuali subappaltatori.

Fermo restando quanto sopra indicato, l'Università effettuerà il pagamento di ciascuna fattura entro **trenta giorni naturali e consecutivi** dalla data di ricevimento della stessa, accreditando i relativi importi sul conto corrente bancario comunicato dall'Appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'Art. 7 del presente Contratto.

È facoltà dell'Appaltatore cedere in tutto in parte i crediti derivanti dal presente Contratto; l'eventuale cessione del credito dovrà essere effettuata e notificata all'Università con le modalità ed i termini prescritti dall'art. 106, comma 13 del Codice.

**Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa**

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore assume pienamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge stessa. A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto dovranno essere registrati su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. e dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, e devono essere effettuati esclusivamente – salve le eccezioni previste dalla citata normativa – tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Università, o da eventuali subcontraenti, il codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione - ANAC.

L'Appaltatore provvederà a comunicare all'Università gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al presente articolo, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, l'Università procederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 136/2010, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui



all'Art. 16 del presente Contratto.

L'Università verificherà che, qualora l'Appaltatore stipuli sub-contratti, negli stessi sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno degli operatori economici interessati assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010. Nel caso in cui l'Appaltatore o il subcontraente abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, gli stessi sono tenuti a informare immediatamente l'Università e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.

## **CAPO II – ESECUZIONE DELL'APPALTO**

### **Art. 8 – Divieto di cessione del Contratto – Clausola risolutiva espressa**

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Università potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'Art. 16 del presente Contratto.

### **Art. 9 – Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa**

Ai sensi dell'art. 31, comma 8 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. In caso di violazione del suddetto divieto da parte dell'Appaltatore, l'Università potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'Art. 15 del presente Contratto.

### **Art. 9-bis – Subappalto**

*[da inserire se l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto per le attività di cui all'art. 31, comma 8 del Codice]*

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nella documentazione di gara, affida in subappalto le seguenti attività: *(da definire in sede di offerta, limitatamente alle attività di cui all'art. 31, comma 8 del Codice)*

Il subappalto è consentito nei limiti delle attività così indicate, nonché nei limiti, nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 105 del Codice.

L'Università non provvederà al pagamento diretto di subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi o fornitori di beni, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice. In quest'ultimo caso, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Università, tempestivamente e comunque entro venti giorni dalla conclusione della verifica di ciascuno stralcio di progettazione, una comunicazione che indichi la parte di attività eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. In tutti gli altri casi, i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore, che dovrà trasmettere all'Università, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate emesse dal subappaltatore.

Per tutto quanto riguarda la disciplina del subappalto si rinvia all'art. 105 del Codice.

### **CAPO III – GARANZIE DI ESECUZIONE**

#### **Art. 10 – Garanzia definitiva**

Come prescritto dall'art. 24 del Capitolato, l'Appaltatore ha provveduto a costituire la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del Codice, mediante XXX per l'importo di euro XXX, rilasciata da XXX, ed attestata con documento n. XXX del XXX.

Per tutto quanto riguarda le finalità e le modalità di gestione della cauzione, si rinvia all'art. 103, comma 1 del Codice.

#### **Art. 11 – Garanzia fideiussoria per l'anticipazione**

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice e come richiamato dall'art. 11 del Capitolato, l'erogazione dell'anticipazione di cui all'Art. 5 del presente Contratto è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione stessa, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. Per tutto quanto riguarda le finalità e le modalità di gestione della cauzione, si rinvia all'art. 35, comma 18 del Codice.

#### **Art. 12 – Copertura assicurativa**

L'Appaltatore ha presentato la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento delle attività di verifica che abbiano determinato a carico dell'Università nuove spese di progettazione e/o costi, con massimale pari a euro XXX per sinistro (*non inferiore a 1.000.000,00*), per mezzo della polizza n. XXX, stipulata con la società XXX, in data XXX con scadenza il XXX. La polizza si estende alla copertura per danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti, e ha validità dalla data di validazione del progetto esecutivo fino alla data di rilascio del certificato di collaudo provvisorio dei lavori ai quali si riferisce il servizio.

*(in caso di associazioni di professionisti)* La polizza prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

*(Qualora l'aggiudicatario sia una società, deve essere prodotta la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124).*

### **CAPO IV - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

#### **Art. 11 – Sicurezza sul lavoro**

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara di essere

perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l'appalto, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., e di obbligarsi, a propria cura e spese, all'osservanza delle norme vigenti nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, in materia di tutela dell'igiene e sicurezza nel lavoro, per tutte le attività che svolgerà per conto dell'Università. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti dell'Università, assumendosene ogni relativa alea.

**Art. 13 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa**

L'esecuzione del presente Contratto è soggetta all'esatta osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti pubblici e nella materia oggetto del Servizio, di ogni altra normativa cui il Capitolato, i documenti di gara e i documenti dello Studio di fattibilità facciano, anche implicitamente, riferimento, nonché di quanto previsto nel vigente *“Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità”* dell'Università.

L'Appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività in favore dell'Università, gli obblighi di condotta previsti dal *“Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti dell'Università degli Studi Roma Tre”* consultabile sul sito web istituzionale dell'Università al seguente indirizzo internet: [http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti\\_gene](http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti_gene) , e che deve essere trasmesso ai medesimi collaboratori a cura dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice di comportamento, l'Università procederà alla risoluzione *ipso iure* del presente Contratto ai sensi del

citato art. 2 del D.P.R. 62/2013, con le modalità di cui all'Art. 16 del presente Contratto.

#### **Art. 14 – Obbligo di riservatezza**

L'Appaltatore dovrà impegnarsi a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e dei relativi regolamenti di attuazione, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di riservatezza, con riferimento a notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

L'Appaltatore dichiara di essere stato informato sugli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, relativamente alle informazioni derivanti dall'affidamento del presente Contratto.

### **CAPO V – VIOLAZIONE E SCIoglimento DEL CONTRATTO**

#### **Art. 15 – Inadempimenti e penali – Clausola risolutiva espressa**

Ai sensi dell'art. 13 del Capitolato, in caso di ritardata consegna di ciascun rapporto finale di verifica, sarà applicata una penale giornaliera pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'importo complessivo contrattuale, che sarà trattenuta sull'ultima rata del compenso.

L'Università procederà alla contestazione del ritardo che dia luogo a penale attraverso comunicazione in forma scritta da parte del Responsabile unico del procedimento, anche tramite PEC. Nella contestazione sarà indicato il termine perentorio entro il quale l'inadempienza deve essere rimossa. Entro il medesimo termine l'Appaltatore potrà fornire le proprie controdeduzioni scritte, anche tramite PEC.

Il RUP può valutare di rinunciare all'applicazione della penale qualora le controdeduzioni dell'Appaltatore evidenzino la giustificazione documentata della sussistenza di casi di forza maggiore o, comunque, l'assenza di colpa o responsabilità

dell'Appaltatore stesso.

La segnalazione dell'applicazione della penale sarà riportata sul Certificato di conformità del servizio, richiamando il provvedimento sanzionatorio applicato, e il relativo importo sarà dedotto dal corrispettivo contrattuale, fatto comunque salvo il risarcimento di ulteriori e maggiori danni.

Qualora non sia possibile il recupero di eventuali spese per il risarcimento di danni o penali, l'Università procederà all'escussione del deposito cauzionale di cui all'**Art. 10** del presente Contratto.

Qualora l'importo delle penali applicate superi complessivamente il 10% dell'importo contrattuale, l'Università avrà la facoltà di risolvere il contratto *ipso iure* ai sensi dell'art. 108, comma 4 del Codice e dell'**Art. 16** del presente Contratto, e di intervenire direttamente o tramite altro operatore economico per l'espletamento dell'appalto, ai sensi dell'**Art. 18** del presente Contratto. In tal caso, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e delle penali.

Rimane fermo il diritto da parte dell'Università di richiedere il risarcimento per i danni di qualsiasi genere derivati dalle inadempienze dell'Appaltatore.

#### **Art. 16 – Risoluzione e clausole risolutive espresse**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Università potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata *ipso iure* del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei casi e con le modalità espressamente previsti dal Capitolato nonché dall'**Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa**, dall'**Art. 8 – Divieto di cessione del Contratto – Clausola**

**risolutiva espressa, dall'Art. 9 – Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa, dall'Art. 15 – Inadempimenti e penali – Clausola risolutiva espressa** del presente Contratto, che configurano, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 1453 del Codice civile, inadempimenti gravi e sostanziali. Nelle richiamate fattispecie, la risoluzione si intende operante allorché l'Università notifichi per iscritto all'Appaltatore, anche a mezzo PEC, la propria volontà di avvalersi della presente clausola contrattuale.

L'Università procederà all'incameramento della cauzione definitiva di cui all'**Art. 10** del presente Contratto. Rimane, in ogni caso, salvo ed impregiudicato il diritto dell'Università a richiedere il pagamento delle penali eventualmente maturate ai sensi dell'**Art. 15** del presente Contratto e il risarcimento per maggiori danni subiti, e a esperire ogni rimedio giudiziale e stragiudiziale a tutela delle proprie ragioni.

Qualora, per sopravvenute esigenze non dovute a colpa o negligenza dell'Appaltatore, si rendesse necessario risolvere il presente Contratto, allo stesso Appaltatore sarà riconosciuto esclusivamente il pagamento di quanto effettivamente eseguito, sulla base della ripartizione percentuale di cui all'**Art. 4** del presente Contratto, e sulla base della ripartizione delle competenze per le singole categorie di lavoro come meglio esplicitato nello schema analitico di parcella professionale di cui all'art. 35 del Capitolato. Non saranno riconosciute maggiorazioni di sorta per incarico parziale e l'Appaltatore non avrà titolo alcuno per sollevare eccezioni, iscrivere riserve o richiedere maggiori compensi.

#### **Art. 17 – Recesso**

La stipula del presente Contratto avviene sotto la condizione che, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., si accerti e permanga per l'intera durata del Contratto la non sussistenza a carico dell'Appaltatore di cause di decadenza,

di sospensione, di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 ed all'art. 91, comma 6 della medesima norma. Ove venga meno tale condizione l'Università procederà ai sensi dell'art. 94, comma 2 del citato D.Lgs. 159/2011 e provvederà ad incamerare la cauzione definitiva di cui all'**Art. 10** del presente Contratto.

Per tutte le altre cause di recesso si richiama l'art. 109 del Codice e si rinvia integralmente all'art. 28 del Capitolato.

#### **Art. 18 – Affidamento a terzi**

In caso di risoluzione nei casi previsti dalla legge e dall'**Art. 16** del presente Contratto o di recesso ai sensi dell'**Art. 17** del presente Contratto, l'Università ha il diritto di far eseguire i servizi, totalmente o parzialmente, in danno all'Appaltatore inadempiente, da altra impresa di propria fiducia, scelta con procedura d'urgenza e alle condizioni che risulteranno più convenienti. L'affidamento a terzi sarà notificato all'Appaltatore inadempiente per iscritto, anche a mezzo di PEC, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali nelle quali lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione o il recesso. Saranno inoltre poste a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese che l'Università dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

#### **CAPO VI – NORME FINALI**

##### **Art. 19 – Comunicazioni tra le parti**

Salvo diverso o espresso accordo, ogni comunicazione fra le Parti inerente il presente Contratto per la quale non sia stata pattuita una forma specifica si intenderà validamente effettuata se inviata per iscritto e trasmessa presso l'indirizzo della sede



legale indicato nelle premesse o all'indirizzo di PEC indicato dall'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Università eventuali variazioni di indirizzo o di recapito PEC e, in assenza di ciò, l'Università considererà come correttamente notificati all'Appaltatore tutti gli atti inviati presso l'indirizzo sopra indicato.

#### **Art. 20 – Risoluzione delle controversie**

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Appaltatore e l'Università nell'applicazione del presente Contratto, le parti dichiarano espressamente di riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Roma. È escluso il ricorso all'arbitrato.

#### **Art. 21 – Norme sopravvenute**

Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, anche ove intervengano modificazioni autoritative migliorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

#### **Art. 22 – Spese**

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione e la stipula del presente Contratto, ivi compresa l'imposta di bollo, sono a carico dell'Appaltatore.

Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto e inerenti all'appalto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico dell'Università, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico dell'Appaltatore e senza facoltà di rivalsa.

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica ed è soggetto a registrazione in

caso d'uso e in misura fissa ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii.. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richieda.

Roma,

**Per l'Università degli Studi Roma Tre**

IL DIRETTORE GENERALE

*Dott. Pasquale BASILICATA*

**Per la Società** \_\_\_\_\_

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

*Sig.* \_\_\_\_\_

**Dichiarazione ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile** – Le parti dichiarano di approvare espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice civile le clausole contenute nei seguenti articoli del presente Contratto: Art. 4 – Importo del contratto, Art. 5 – Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice, l'Appaltatore avrà diritto a un'anticipazione pari al 20% (*venti per cento*) dell'importo complessivo del contratto, vale a dire pari a **euro** (*da definire*), che sarà erogata all'Appaltatore entro quindici giorni naturali e consecutivi dal primo Verbale di avvio del servizio.

L'anticipazione sarà erogata previa emissione del relativo certificato di pagamento e verifica dell'effettivo avvio delle relative attività, e sarà recuperata con le modalità previste dall'art. 11 del Capitolato, al quale si rinvia.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione della garanzia fideiussoria di cui all'Art. 11 del presente Contratto.

Ai sensi dell'art. 35 del Codice, l'Appaltatore decadrà dall'anticipazione se

l'esecuzione del servizio non procederà secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Art. 6 – Termini e modalità di pagamento, Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa, Art. 8 – Divieto di cessione del Contratto – Clausola risolutiva espressa, Art. 9 – Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa, Art. 13 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa, Art. 14 – Obbligo di riservatezza, Art. 15 – Inadempimenti e penali – Clausola risolutiva espressa, Art. 16 – Risoluzione e clausole risolutive espresse, Art. 17 – Recesso, Art. 18 – Affidamento a terzi, Art. 21 – Norme sopravvenute, Art. 22 – Spese.

**Per l'Università degli Studi Roma Tre**

IL DIRETTORE GENERALE

*Dott. Pasquale BASILICATA*

**Per la Società** \_\_\_\_\_

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

*Sig.* \_\_\_\_\_